



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO
GIA' DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante *“Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”*, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

VISTI

in particolare i commi 3-ter e 4 dell'articolo 9, i quali dispongono che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro con oneri a carico del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dal comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993;

VISTO

il Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore *“de minimis”*;

VISTO

l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, che prevede i casi di controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

VISTO

il proprio decreto n. 264\Segr.D.G.\2013 del 19 aprile 2013 registrato dalla Corte dei Conti il 13.5.2013, Registro, 6, Foglio 120, avente ad oggetto la concessione di un beneficio a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche *part time* o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti l'assunzione, da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

CONSIDERATO

che, al fine di prevenire eventuali incertezze in ordine ai termini entro i quali i datori di lavoro possono presentare l'istanza di ammissione al beneficio, è opportuno modificare l'art. 2 del predetto decreto;

PRESO ATTO

che il predetto decreto dispone all'art. 4, comma 2, che il beneficio spetta a seconda dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza telematica e nei limiti delle risorse disponibili;

CONSIDERATO

che tale beneficio potrà essere riconosciuto anche per assunzioni già effettuate a decorrere dall'1.1.2013 con la conseguenza che le modalità operative previste dal predetto comma 2 dell'art. 4 potrebbero creare una concentrazione di tutte

6

le istanze in un ristretto margine di tempo, con conseguente rischio di disservizi per gli utenti;

CONSIDERATO che, per ovviare a tali problematiche, appare opportuno modificare l'art. 4, comma 2, nel senso di stabilire che l'ordine di priorità nell'accesso al beneficio venga definito in base alla data dell'assunzione;

DECRETA

Articolo unico

Al D. D. 264\Segr.D.G.\2013 del 19 aprile 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. L'istanza va presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, sul sito internet dell'INPS, dell'apposita circolare esplicativa, ovvero, se l'assunzione è successiva alla data della pubblicazione della predetta circolare, entro 30 giorni dalla data della stessa assunzione.”

b) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il beneficio è autorizzato secondo l'ordine cronologico dell'assunzioni.”

Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e, successivamente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, - 3 GIU. 2013

Salvatore Pirrone
